MODULARIO MAR. MERC. 56

MOD. 85

Ministero della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, 20 DIC 1989 19

Al LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione XVII Sez.
Prot. N. 517 7347 Allegati 1
A.2.6

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime - Utilizzazioni turistico-ricreative - CAUZIONI.

LETTERA CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 257 in data 30.11.1989.

Si trasmette, in allegato, la copia del decreto citato nella suddetta circolare ed erroneamente non allegata alla medesima.

IL PRIMO DIRIGENTE
F.to NAPOLITANO

Per copia conforme all'originale
Capitano di Corvetta(CP)
Giovambattista DOMINICI

CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
Prot. N. 1546
15 GEN. 1990
Data
Visto

DOM/tm
cauz/4

ACCADEMIA NAVALE
Com. Gen.
Prot. N.:
Data: 12 GEN. 1990

Distribuzione	COMR	COOR	BIBLIO
SEGR. AMM.			
SEGR. COM.			
U.S.A.			
B.S.			
D.C.U.			
D.G.A.			
DETT.			
D.S.C.			
D'ST.ACC.			
INFERM.			
D. SERV. TECN.			
A.P.C.			
SE. VE. A.N.			
N.C.a.			
Putte DA...			

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8.

Il Ministro della Marina Mercantile

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, il quale dispone, per le concessioni demaniali marittime rilasciate con licenza, che il capo del compartimento marittimo può richiedere al concessionario il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza;

VISTA la nota in data 23 giugno 1989, prot. n.112, con la quale il Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, membro della F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi -, nell'ambito di un programma inteso ad agevolare i rapporti fra i concessionari aderenti e l'Amministrazione della Marina Mercantile, ha proposto un sistema di prestazione della predetta garanzia, per tutti i propri associati, mediante il rilascio di una unica fidejussione bancaria o di una unica polizza assicurativa da parte di un istituto di credito o di una impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n.348, per una globale copertura di lire un miliardo;

RITENUTO che, nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dal citato secondo comma dell'articolo 17 del regolamento marittimo, sia sotto il profilo dell'assoggettamento o meno del rapporto concessorio alla prevista garanzia che sotto il profilo della determinazione della relativa misura, risulta opportuno utilizzare la disponibilità del predetto Sindacato a porre in essere, per il suo tramite, un sistema di prestazione di garanzia per una pluralità di concessionari e per il predetto importo di lire unmiliardo, ritenuto congruo ed integrabile a richiesta dell'Amministrazione Marittima;

DECRETA:

ART. 1

La garanzia degli obblighi risultanti dalle licenze di concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, per i concessionari associati al Sindacato Nazionale Concessionari Demaniali ed Esercenti Stabilimenti Balneari, è costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata da un Istituto di Credito o Impresa di assicurazione avente i requisiti di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348, con accluso l'elenco dei concessionari a favore dei quali opera la garanzia.

./.

ART. 2

La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario, dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, purchè l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità delle stesse.

ART. 3

L'elenco di cui all'art. 1 è vincolante per il fidejussore o per l'assicuratore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 il fidejussore o l'assicuratore comunicherà all'Amministrazione ogni integrazione dell'elenco.

La cancellazione dall'elenco stesso non potrà essere opposta all'Amministrazione se non sia intervenuto il preventivo nulla osta allo svincolo della garanzia.

ART. 4

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno contenere apposita clausola relativa alla formale rinuncia, da parte dell'istituto bancario o dell'impresa di assicurazione, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonchè l'impegno del fidejussore o dell'assicuratore a versare, nei limiti dell'importo garantito, la somma richiesta, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione.

ART. 5

L'intendimento, da parte del fidejussore o dell'assicuratore di non rinnovare la garanzia alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, dovrà essere comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte dei concessionari, di forme alternative di garanzia.

ART. 6

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, ai sensi dell'art.712 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, devono contenere l'autenticazione della firma del fidejussore o dell'assicuratore nonchè l'attestazione relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'istituto bancario o l'impresa di assicurazione.

./.

ART. 7

Il valore della garanzia che, per l'anno 1990 è stabilito in Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo), rimarrà invariato ove, durante lo stesso anno, dall'elenco di cui all'art. 1 vengano cancellati dei concessionari, mentre potrà essere richiesta dall'Amministrazione, un incremento in caso di nuove iscrizioni, ove a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'incremento incida sul valore della garanzia

Per gli anni successivi al 1990 il valore della garanzia sarà incrementato in misura pari al cinquanta per cento del tasso programmato d'inflazione.

ART. 8

La garanzia si intenderà reintegrata nel suo importo originario in caso di una sua riduzione a seguito di eventuali richieste avanzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma, 14 LUG. 1989

IL MINISTRO

DOM/tm
fib/1

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RAGIONERIA CENTRALE
Visto ... n. 98
Roma, li 25/7/89
IL DIRETTORE

Reg.to alla Corte dei Conti
addì 18 OTT 1989
Reg. 11 ... foglio 259